

# **Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI)**

## **Modifica del 6 novembre 1998**

---

*Il Dipartimento federale dell'interno  
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 novembre 1976<sup>1</sup> sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 7 cpv. 3 terzo periodo*

<sup>3</sup> ... Le spese d'uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall'assicurazione.

*Art. 9 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il rimborso mensile non può superare né l'importo del reddito mensile dell'attività lucrativa svolta dell'assicurato, né quello pari a una volta e mezzo l'importo minimo della rendita ordinaria di vecchiaia.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

6 novembre 1998

Dipartimento federale dell'interno:

Dreifuss

0951

<sup>1</sup> RS 831.232.51